

Con riferimento al contratto integrativo aziendale del Centro Studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne” vigente,

il Centro Studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne” nella persona del Direttore Generale Gaetano Fausto Esposito, Responsabile del Personale e delle relative politiche ai sensi dell’art. 20.1 dello Statuto vigente

e

la Rappresentante sindacale aziendale FILCAMS CGIL, nella persona della dott.ssa Annapia RAGONE, dipendente del Centro Studi Tagliacarne

#### **Premesso che**

- la Direzione intende aggiornare la definizione di missione e riconoscere al personale autorizzato a compiere trasferte un trattamento economico più in linea con l’attuale costo della vita rispetto a quello indicato nel contratto integrativo vigente dallo scorso 2013;
- tale addendum interessa soltanto la riformulazione dell’art. 8) MISSIONI del Contratto integrativo aziendale sottoscritto dalla Direzione Aziendale FILCAMS CGIL E FISASCAT CISL di Roma e del Lazio e dalle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali nell’Aprile 2013 fermo restando tutto quanto ivi statuito;
- le disposizioni riportate a seguire, entreranno in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2025 e opereranno in modalità provvisoria dal 1 Febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024 salvo revoche;

#### **CONVENGONO**

La seguente riformulazione dell’art. 8) MISSIONI del Contratto integrativo aziendale vigente:

“Art. 8) MISSIONI

....OMISSIS...

Il rimborso spese è ammissibile entro i seguenti limiti:

Pasti: Fino a Euro 50,00 giornalieri senza limitazione di spesa per singolo pasto

Alloggio: Fino a Euro 150,00 (colazione inclusa) nei “comuni turistici” (secondo la classificazione *Istat* vigente)

Fino a Euro 100,00 (colazione inclusa) negli altri comuni non turistici

Taxi: da e per l’aeroporto effettuato dalle 20,00 alle 8,00



CENTRO STUDI DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE



....OMISSIS...

Riguardo poi alla definizione della durata della prestazione lavorativa nei casi di trasferta non sono riconosciuti straordinari ma una Indennità di trasferta da rimborsarsi in busta paga pari a:

- 2/3 della retribuzione globale giornaliera senza pernottamento;
- 100% della retribuzione globale giornaliera con pernottamento.

In caso di trasferta superiore ad 1 giorno l'indennità di trasferta della prima giornata (arrivo a destinazione) verrà riconosciuta nella misura dei due terzi della retribuzione globale giornaliera e nella misura del 100% nelle giornate successive alla prima."

Roma, 30/01/2024

Letto, accettato e sottoscritto

Annapia Ragone

Direttore Generale Centro Studi

Rappresentante sindacale FILCAMSCGIL

Gaetano Fausto ESPOSITO